

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 373-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 25 gennaio 1980
modificato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei
deputati nella seduta del 31 luglio 1980 (V. Stampato n. 1334)*

d'iniziativa del senatore SIGNORI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 agosto 1980*

**Nuova istituzione di una Commissione d'inchiesta e di
studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare
e sugli approvvigionamenti**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed alla Aeronautica militare, con i compiti, i poteri, i limiti, la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento già previsti dagli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della legge 8 agosto 1977, n. 596, per la Commissione sulla base di tale legge costituita.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed alla Aeronautica militare, con i compiti, i poteri, i limiti e le modalità di organizzazione e funzionamento già previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 8 agosto 1977, n. 596, per la Commissione sulla base di tale legge costituita.

La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Re-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Ai fini dell'attività della Commissione istituita con l'articolo precedente sono fatti salvi gli atti compiuti dalla Commissione di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 596, e sono acquisiti la documentazione ed ogni altro elemento istruttorio da essa raccolto.

Art. 3.

La Commissione istituita con la presente legge concluderà i propri lavori presentando la relazione al Senato e alla Camera dei deputati entro il termine di un anno a decorrere dalla data del suo insediamento.

Le spese per il funzionamento della Commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

pubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvederà alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti e due segretari.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

La Commissione istituita con la presente legge concluderà i propri lavori presentando la relazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il termine di un anno a decorrere dalla data del suo insediamento.

Le spese per il funzionamento della Commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 4.

Identico.